

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

**Decreto 11 gennaio 1995 n. 15824
(Gazz. Uff., 26 gennaio 1995, n. 21).**

**Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a
notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali**

il Direttore Generale
delle fonti di energia e delle industrie di base

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente il regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3;

Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni preparatorie e di coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, in qualità di principali amministrazioni interessate;

Considerate altresì le proposte e le osservazioni raccolte presso le organizzazioni rappresentative degli operatori industriali del settore petrolifero;

Decreta:

Art. 1.
Opere minori.

1. Sono individuate all'allegato A del presente decreto le opere minori definite all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, che, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, vengono autorizzate da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza richiesta di pareri ad amministrazioni o enti.

2. La procedura autorizzativa del presente decreto non si applica nei casi in cui le opere comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti che richiedono autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.
Procedura di autorizzazione delle opere minori.

1. La domanda di autorizzazione per le opere di cui al precedente articolo deve essere presentata in carta da bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Una copia della domanda deve essere inoltrata al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette, all'Ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

2. La domanda deve contenere una descrizione tecnica e, ove necessario, una planimetria dell'impianto, eseguite da un professionista abilitato o da un tecnico dell'azienda richiedente.

Nella stessa domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiara che l'opera mantiene o migliora i livelli di sicurezza esistenti e non modifica il regime delle emissioni inquinanti.

L'interessato deve altresì dichiarare nella predetta domanda che sono stati attivati nei confronti degli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il provvedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Trascorso il termine suddetto, l'interessato può comunque dare inizio all'opera, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli organi indicati al comma 1 del presente articolo. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per quanto attiene gli impianti costieri, emette la propria determinazione, ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. (Comma con periodo aggiunto dall'art. 1 del D. Dirett. 26/07/1996. N.d.R.).

4. L'esercizio delle opere indicate dal punto 5 al punto 13 dell'allegato A non è subordinato all'effettuazione del collaudo previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 e, per gli impianti costieri, anche dall'art. 48 del regolamento del codice della navigazione, fatta salva la possibilità delle ispezioni e

verifiche successive ex art. 49 del citato regolamento del codice della navigazione. Resta fermo l'obbligo di collaudo per le opere indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 dello stesso allegato. (Comma così modificato dall'art. 1 del D. Dirett. 26/07/1996 N.d.R.).

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato terrà conto delle opere realizzate nel corso degli eventuali aggiornamenti del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 3.

Opere non soggette ad autorizzazione.

1. Le opere comprese nell'allegato B del presente decreto non sono soggette ad autorizzazione e possono essere eseguite successivamente all'invio di una comunicazione, redatta in carta semplice e descrittiva dell'opera, all'ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

Per le opere indicate ai punti da 2 a 8, la comunicazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ed al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette. (Capoverso così sostituito dall'art. 2 del D. Dirett. 26/07/1996 N.d.R.).

2. Gli interventi di manutenzione che comportino il ripristino, la riparazione e la sostituzione di attrezzature, non compresi tra le opere degli allegati A e B del presente decreto, non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa. Di essi dovrà tuttavia essere data comunicazione contestuale all'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto. (Comma così modificato dall'art. 2 del D. Dirett. 26/07/1996 N.d.R.).

3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 non sono sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 .

Art. 4.

Disposizioni finali.

1. L'elenco delle opere allegato costituisce parte integrante del presente decreto e potrà essere aggiornato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con procedura analoga a quella utilizzata per l'emanazione del presente decreto, sulla base di esigenze di flessibilità operativa e secondo le linee di evoluzione tecnologica del settore petrolifero.

2. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni di effettuare i controlli di competenza, al fine della verifica del rispetto dei requisiti fiscali, ambientali e di sicurezza.

Opere minori soggette ad autorizzazione

1. Sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessels, reattori e forni) su impianti di lavorazione esistenti e inserimento di nuovi scambiatori e strippers per miglioramento tecnologico e/o recuperi termici, purché non comportino aumento della capacità di stoccaggio e di lavorazione dell'impianto oggetto dell'intervento.
2. Installazione o modifica di serbatoi e apparecchiature su impianti di stoccaggio esistenti, che non comportino un aumento complessivo della capacità di stoccaggio superiore al 10% di quella stabilita nell'atto di concessione o di autorizzazione, emanato ai sensi degli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994. Tale aumento di capacità non riguarda gli stoccaggi degli stabilimenti di lavorazione e non è consentito nel caso di prodotti di categoria A.
3. Interventi di modifica a linee di oleodotti esistenti, quali: varianti del tracciato per una lunghezza non superiore a km 1 (purché non vengano occupate nuove aree demaniali marittime), modifiche di manifold, collettori ed attrezzature ausiliarie, installazione di nuovi punti di intercettazione.
4. Installazione e modifica di impianti per recupero vapori.
5. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e relativi oleodotti, nei depositi commerciali ad accisa assolta, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non soggetti ad accisa, purché rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.
6. Installazione e modifiche di serbatoi polmone asserviti agli oleodotti, di capacità inferiore a mc 1.000.
7. Installazione di impianti per l'aggiunta di additivi non tossici e per miscelare prodotti.
8. Installazione di nuove linee di miscelazione e/o confezionamento (oli e grassi, ecc.) e di serbatoi per la miscelazione, o modifica delle linee esistenti, purché non venga ampliata la capacità totale di lavorazione autorizzata.
9. Installazione di nuovi bracci alle pensiline di carico.
10. Interventi di modifica ai sistemi di recinzione, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
11. Sospensione temporanea dell'attività del deposito, di durata superiore a sei mesi.
12. Riduzione della capacità di stoccaggio.
13. Smantellamento di singoli impianti e serbatoi di stoccaggio.

¹ Allegato così sostituito dall'art. 3 del D. Dirett. 26/07/1996 N.d.R.).

Opere non soggette ad autorizzazione, con obbligo di comunicazione

1. Installazione di valvole regolatrici, gruppi di misura, strumentazione in genere delle unità di produzione, della movimentazione prodotti, del parco serbatoi e dei terminali di caricamento.
2. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e degli oleodotti, per prodotti rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore. Tale cambio di destinazione non è consentito nei depositi commerciali ad accisa assoluta e relativi oleodotti, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non soggetti ad accisa.
3. Cambi di destinazione di serbatoi da oli minerali a prodotti petrolchimici e viceversa, rientranti nella stessa categoria di sicurezza, per durata non superiore a un anno.
4. Stoccaggio alternativo negli impianti di lavorazione di materie prime/prodotti intermedi/prodotti finiti, nell'ambito della stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.
5. Rimessa in esercizio, dopo un periodo di inattività, di serbatoi di stoccaggio.
6. Sospensione temporanea dell'attività del deposito, di durata non superiore a sei mesi.
7. Sospensione a tempo determinato dell'attività dei singoli serbatoi.
8. Installazione, sostituzione e smantellamento di serbatoi di servizio.
9. Costruzione e modifica di serbatoi per acqua (acqua industriale, acqua demineralizzata, acqua antincendio) e di impianti per il trattamento acque reflue.
10. Installazione e modifica delle unità di altri servizi ausiliari non petroliferi, non compresi nel precedente punto 9.

² Allegato così sostituito dall'art. 3 del D. Dirett. 26/07/1996 N.d.R.).